

Deliberazione della Giunta Regionale 14 maggio 2012, n. 29-3868

D.P.R. n.616/77 art.70 - D.Lgs n. 102/04 - l.r. n. 63/78 artt.54 e 55 - Delimitazione zone e riconoscimento dell'eccezionalità del gelo intenso e prolungato del periodo dal 28 gennaio al 17 febbraio 2012 nelle province di Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania e Vercelli.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Visto il D.P.R. 24/7/1977, n.616 art. 70;
visto il D.lgs. n.102/04 e s.m.i.;
vista la l.r. 12/10/1978, n.63 - artt.54 e 55;
vista la l.r. n.17/99;

considerato che nei giorni compresi fra il 29 gennaio e il 17 febbraio 2012 si è verificata una condizione di gelo intenso e su ampie zone del Piemonte, con temperature che sono risultate molto al di sotto della media del periodo con punte elevate in assoluto ed eccezionali per durata e per l'estensione a buona parte del territorio della Regione, ma con particolare gravità in provincia di Cuneo nelle zone esposte ai venti freddi provenienti dalle vallate alpine;

rilevato che queste temperature sottozero hanno provocato danni rilevanti alle piante frutticole con gravi perdite di prodotto e in molti casi anche morte delle piante, specialmente se di nuovo impianto, nonché agli impianti florovivaistici e dei piccoli frutti;

accertata la rilevante consistenza dei danni;

preso atto che, come si rileva dalla nota dell'Associazione regionale dei Consorzi di Difesa delle colture agrarie, ricevuta con prot.n.10773/DB1109 del 7 maggio 2012, nel mese di febbraio nessuna compagnia assicurativa aveva provveduto alle convenzioni per assicurare questo genere di calamità e che pertanto in carenza di offerta assicurativa per il periodo in questione la Regione Piemonte chiede sia applicata, per le produzioni colpite, la deroga prevista dall'art. 5, comma 4 del Piano Assicurativo Nazionale;

acquisite agli atti le relazioni n.1/12 della Provincia di Biella, n.1/12 della Provincia di Cuneo, n.1/12 della Comunità Montana del Monviso, n.1/12 della Comunità Montana "Valli Grana e Maira", n.1/12 della Comunità Montana "Valle Stura", n.1/12 della Provincia di Novara, n.1/12 della Comunità Montana "Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone", n.1/12 della Comunità Montana "", n.1/12 della Provincia di Torino, n.1/12 della Comunità Montana dell'Ossola, n.1/12 della Comunità Montana del Verbano e n.1/12 della Provincia di Vercelli nelle quali si rilevano danni alle produzioni agricole;

tenuto conto del particolare momento in cui si è verificato l'evento e della tipologia di danno, per osservare il quale si è reso necessario attendere il periodo di schiusa delle gemme e almeno la fioritura, l'ultimazione dei sopralluoghi ha richiesto più tempo, rendendo necessario l'avvalersi dei trenta giorni aggiuntivi previsti dall'art.6 del D.lgs.102/04 e s.m.i.;

ritenuto che ricorrano le condizioni obiettive per richiedere al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. n.616/77 e ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal D.lgs n.102/04, il riconoscimento dell'esistenza del carattere di eccezionalità del gelo intenso e prolungato del periodo 28 gennaio al 17 febbraio 2012 nelle province di Biella, Cuneo, Novara,

Torino, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di richiedere al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 5 del D.lgs n.102/04 per i danni alle produzioni, la deroga al Piano Assicurativo Nazionale prevista dall'art.5 comma 4 del Piano stesso, per l'evento di cui al successivo capoverso;

- di richiedere altresì al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. n. 616/77, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dall'art.5 del D.lgs n.102/04, la declaratoria dell'esistenza del carattere di eccezionalità del gelo intenso e prolungato del periodo 28 gennaio al 17 febbraio 2012 nelle province di Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli;

- di delimitare i territori danneggiati nei quali saranno applicabili gli interventi previsti dal D.lgs n. 102/04 e s.m.i., come più sotto riportato:

PROVINCIA DI BIELLA

- gelo intenso e prolungato del periodo 31 gennaio-17 febbraio 2012

- Applicazione art. 5 comma 2), del D.lgs n.102/04 per danni alle produzioni agricole nel territorio dei seguenti comuni:

CANDELO	Limitatamente alle az.florovivaistiche Coppa R. e Zanza F.;
CAVAGLIA'	Parte del territorio individuato dai Fg. 16, 18, 19 parte (delimitata a Ovest dal limite di foglio, a Nord dalla strada provinciale 143 per Santhià, a Est strada privata cascina Priaro, a sud dal limite del foglio), 21, 22 e 23 parte (delimitata dai limiti di foglio per i confini Nord, Est e Ovest, e a Sud dalla strada delle Bollette);
ROPPOLO	intero territorio comunale;
VIVERONE	intero territorio comunale;

PROVINCIA DI CUNEO

- gelo intenso e prolungato del periodo 2-17 febbraio 2012

- Applicazione art. 5 comma 2), del D.lgs n.102/04 per danni alle produzioni agricole nel territorio dei seguenti comuni:

BAGNOLO PIEMONTE	limitatamente alle aziende frutticole;
BARGE	limitatamente alle aziende frutticole;
BERNEZZO	limitatamente alle aziende frutticole;
BUSCA	limitatamente alle aziende frutticole;
CARAGLIO	limitatamente alle aziende frutticole;
CASTELLAR	limitatamente alle aziende frutticole;
CASTELLETTO STURA	limitatamente alle aziende frutticole;
CENTALLO	limitatamente alle aziende frutticole;
CERVASCA	Fg.8 mapp. 528, 1150 (az.Agr. Cavallo), Fg.8 mapp. 289, 291, 333 (az.Agr.

Girando), Fg.10 mapp. 54 (Az.Agr. Armando), Fg.6 mapp. 134, 135, 333, Fg.7 mapp 51, 70, 71, 95, 96, 102, 237, 238, Fg.10 mapp. 39, 46, 48, 295, 296, 297, 367, 408, 416, 421, 422, 425, 426, 429, 430 (Soc.Agr. Fissore);

CERVERE	limitatamente all'azienda Barrarlo;
CHERASCO	limitatamente all'azienda SA.MA.;
COSTIGLIOLE SALUZZO	limitatamente alle aziende frutticole;
CUNEO	limitatamente alle aziende frutticole;
DRONERO	limitatamente alle aziende frutticole;
ENVIE	limitatamente alle aziende frutticole;
FARIGLIANO	limitatamente all'azienda SA.MA.;
FOSSANO	limitatamente alle aziende frutticole;
LAGNASCO	limitatamente alle aziende frutticole
MANTA	limitatamente alle aziende frutticole nelle frazioni Cascinetta, Collegno, Gerbola, Spiné, Vernea e S.Giacomo;
MARENE	limitatamente alle aziende frutticole;
MONTANERA	limitatamente alle aziende frutticole;
PIASCO	limitatamente alle aziende frutticole;
PIOZZO	limitatamente alle aziende frutticole;
REVELLO	limitatamente alle aziende frutticole;
RUFFIA	limitatamente all'azienda Lovera;
SALMOUR	limitatamente alle aziende frutticole;
SALUZZO	limitatamente alle aziende frutticole;
SANT'ALBANO STURA	limitatamente alle aziende frutticole;
SAVIGLIANO	limitatamente alle aziende frutticole;
SCARNAFIGI	limitatamente alle aziende frutticole;
TARANTASCA	limitatamente alle aziende frutticole;
VALGRANA	limitatamente alle aziende frutticole;
VERZUOLO	limitatamente alle aziende frutticole;
VILLAFALLETTO	limitatamente alle aziende frutticole;
VILLAR S.COSTANZO	limitatamente alle aziende frutticole.

PROVINCIA DI NOVARA

- gelo intenso e prolungato del periodo 1 al 17 febbraio 2012
- Applicazione art. 5 comma 2), del D.lgs n.102/04 per danni alle produzioni agricole nel territorio del seguente comune:

CRESSA	limitatamente alle aziende apistiche e florovivaistiche
--------	---

PROVINCIA DI TORINO

- gelo intenso e prolungato del periodo 29 gennaio-17 febbraio 2012
- Applicazione art. 5 comma 2), del D.lgs n.102/04 per danni alle produzioni agricole nel territorio dei seguenti comuni:

AVIGLIANA	limitatamente alle aziende frutticole e florovivaistiche
BIBIANA	limitatamente alle aziende frutticole e florovivaistiche
BORGARO T.SE	limitatamente alle aziende frutticole e florovivaistiche;
BRICHERASIO	limitatamente alle aziende frutticole e florovivaistiche

BUSANO	limitatamente alle aziende frutticole e florovivaistiche
CAMPIGLIONE FENILE	limitatamente alle aziende frutticole e florovivaistiche
CARMAGNOLA	limitatamente alle aziende frutticole e florovivaistiche
CASTELLAMONTE	limitatamente alle aziende apistiche;
CASTIGLIONE T.SE	limitatamente alle aziende frutticole e florovivaistiche
CAVOUR	limitatamente alle aziende frutticole e florovivaistiche
CHIERI	limitatamente alle aziende frutticole e florovivaistiche
GARZIGLIANA	limitatamente alle aziende frutticole e florovivaistiche
GIVOLETTO	Az.Agr. Autigna O.;
GRUGLIASCO	limitatamente alle aziende frutticole e florovivaistiche
LA LOGGIA	limitatamente alle aziende frutticole e florovivaistiche
LANZO T.SE	Az.Agr. Rigoletti G.
MACELLO	limitatamente alle aziende frutticole e florovivaistiche
MAGLIONE	limitatamente alle aziende frutticole e florovivaistiche
MEANA DI SUSA	limitatamente alle aziende frutticole e florovivaistiche
OSASCO	limitatamente alle aziende frutticole e florovivaistiche
PINEROLO	limitatamente alle aziende frutticole e florovivaistiche
PIOSSASCO	limitatamente alle aziende frutticole e florovivaistiche
REANO	limitatamente alle aziende frutticole e florovivaistiche
RIVA PRESSO CHIERI	limitatamente alle aziende frutticole e florovivaistiche
RIVOLI	limitatamente alle aziende frutticole e florovivaistiche
S.SECONDO DI PINEROLO	limitatamente alle aziende frutticole e florovivaistiche
SETTIMO T.SE	limitatamente alle aziende frutticole e florovivaistiche
SETTIMO VITTORE	limitatamente alle aziende frutticole;
VERRUA SAVOIA	limitatamente alle aziende frutticole e florovivaistiche
VILLARBASSE	limitatamente alle aziende frutticole e florovivaistiche
VILLASTELLONE	limitatamente alle aziende frutticole e florovivaistiche
VINOVO	limitatamente alle aziende frutticole e florovivaistiche

PROVINCIA DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA

- gelo intenso e prolungato del periodo 28 gennaio-17 febbraio 2012
- Applicazione art. 5 comma 2), del D.lgs n.102/04 per danni alle produzioni agricole nel territorio dei seguenti comuni:

CRAVEGGIA	Az.Agr.Tartari A.;
MERGOZZO	Az.Agr.Lagunsc s.n.c.;
S.BERNARDINO VERBANO	Az.Agr.Podico P.L.

PROVINCIA DI VERCELLI

- gelo intenso e prolungato del periodo 31 gennaio-15 febbraio 2012
- Applicazione art. 5 comma 2), del D.lgs n.102/04 per danni alle produzioni agricole nel territorio dei seguenti comuni:

ALICE CASTELLO	limitatamente alle aziende frutticole e cerealicolo-frutticole;
BIANZE'	limitatamente alle aziende frutticole e cerealicolo-frutticole nell'area definita a Nord-ovest dal confine con Borgo d'Ale, a Nord-est da via Alice fino alla ferrovia Torino-Milano, a Est dalla ferrovia TO-MI fino al confine con Livorno Ferraris, a Sud-ovest dal confine

con Livorno Ferraris;
BORGIO D'ALE limitatamente alle aziende frutticole e cerealicolo-frutticole;
BORGIO VERCELLI Az.Agr florovivaistica Oppezzo C.;
CIGLIANO limitatamente alle aziende frutticole e cerealicolo-frutticole;
MONCRIVELLO limitatamente alle aziende frutticole e cerealicolo-frutticole;
SANTHIA' limitatamente alle aziende frutticole e cerealicolo-frutticole nell'area
definita a Nord-ovest dal confine con Cavaglià fino alla ferrovia Santhià-Biella, a Nord-est dalla
predetta ferrovia fino al Canale d'Ivrea, a Sud il Canale d'Ivrea, a Sud-ovest dal confine con
Tronzano V.se e Alice Castello.
VERCELLI Az.Agr.frutticola Filippone G.

- di autorizzare i competenti Uffici alla ricezione delle domande che dovranno essere presentate entro il termine perentorio di 45 giorni stabilito dalla normativa in epigrafe richiamata, dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale di declaratoria e di individuazione delle zone;

- di rinviare al provvedimento che ripartirà le risorse destinate dalla Regione Piemonte agli Enti Territoriali competenti per territorio, la definizione delle lettere del comma 2 dell'art.5 del D.lgs 102/04 applicabili, una volta conosciuta l'entità del prelievo dal Fondo di Solidarietà Nazionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)